



# Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

**DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE  
N. 23 del 11-09-2025**

**COPIA**

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

\*\*\*\*\*

Adunanza Straordinaria di Prima CONVOCAZIONE – seduta Pubblica

**OGGETTO: OPERAZIONE STRAORDINARIA DI RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL GRUPPO SISAM S.P.A.**

L'anno duemilaventicinque, addì undici, del mese di settembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
Bonsignore Luca	Sindaco	Presente
Sciena Mauro	Consigliere	Presente
Brentonico Roberto	Consigliere	Assente
Balzani Alessandro	Consigliere	Presente
Piva Luca	Consigliere	Presente
Solazzi Contessa Stefano	Consigliere	Presente
Trestini Elena	Consigliere	Presente
Palmeri Mattia	Consigliere	Assente
Bandera Roberto	Consigliere	Assente
Arienti Lucia	Consigliere	Presente
Brignani Romina	Consigliere	Presente
		Presenti 8 Assenti 3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe Ciulla** il quale provvede alla redazione del presente verbale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. **Luca Bonsignore** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- i. Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano S.P.A (SISAM) è una società a capitale interamente pubblico dei comuni dell'Alto Mantovano;
- ii. SISAM è partecipata dagli enti locali soci nelle proporzioni evidenziate nel Libro Soci, sotto riportate:
  - Comune di Asola, Codice Fiscale 81000370205, per numero 71.457 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 285.828,00;
  - Comune di Casalmoro, Codice Fiscale 81000490201, per numero 14.302 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 57.208,00;
  - Comune di Casaloldo, Codice Fiscale 81000510206, per numero 15.652 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 62.608,00;
  - Comune di Casalromano, Codice Fiscale 81000430207, per numero 10.373 azioni di nominali Euro 4 e così per complessivi Euro 41.492,00;
  - Comune di Castel Goffredo, Codice Fiscale 81001030204, per numero 72.147 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 288.588,00;
  - Comune di Guidizzolo, Codice Fiscale 81000790204, per numero 39.066 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 156.264,00;
  - Comune di Mariana Mantovana, Codice Fiscale 81001210202, per numero 4.675 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 18.700,00;
  - Comune di Redondesco, Codice Fiscale 81001250208, per numero 11.215 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 44.860,00;
  - Comune di Ceresara, Codice Fiscale 00493530208, per numero 19.248 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 76.992,00;
  - Comune di Cavriana, Codice Fiscale 00223070202, per numero 28.237 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 112.948,00;
  - Comune di Solferino, Codice Fiscale 00206590200, per numero 16.952 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 67.808,00;
  - Comune di Piubega, Codice Fiscale 81001230200, per numero 13.103 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 52.412,00;
  - Comune di Canneto sull'Oglio, Codice Fiscale 81001310200, per numero 36.047 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 144.188,00;
  - Comune di Medole, Codice Fiscale 00437020209, per numero 25.134 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 100.536,00;
  - Comune di Rodigo, Codice Fiscale 80005810207, per numero 39.283 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 157.132,00;
  - Comune di Gazoldo degli Ippoliti, Codice Fiscale 80025260201, per numero 19.261 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 77.044,00;
  - Comune di Goito, Codice Fiscale 81000670208, per numero 73.503 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 294.012,00;

- iii. SISAM è una società *holding* ed è la capogruppo di una realtà aziendale che attraverso le sue controllate, si occupa dei servizi idrici, della gestione calore e dei servizi informatici dei comuni soci;
- iv. SISAM controlla al 100% la società Servizio Idrico Integrato Comuni Alto Mantovano a r.l. (SICAM), la quale ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato ossia alla gestione di acquedotti, fognature e depuratori dei Comuni soci dell'Alto Mantovano appartenenti alla cosiddetta Area 1;
- v. SISAM controlla altresì al 100% la società SISAM SERVIZI a r.l. (SISAM SERVIZI), la quale ha per oggetto sociale la gestione dei servizi strumentali degli Enti Pubblici soci della capogruppo SISAM;
- vi. SISAM si configura come società di gestione, coordinamento e direzione di partecipazioni in altre società di capitali. Dunque ha natura strumentale allo svolgimento da parte di più Comuni della funzione di direzione patrimoniale, finanziaria, amministrativa, vigilanza oltre che tecnico organizzativa, delle partecipazioni in più società di capitali “operative” ovvero deputate allo svolgimento di servizi pubblici o di attività strumentali;
- vii. SICAM è una società di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (ai sensi dell’art.4, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 175/2016);
- viii. SISAM SERVIZI è società “strumentale” degli enti soci della controllante ai sensi dell’art.4, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 175/2016 ovvero deputata alla “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici *partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*”
- ix. SISAM, SICAM e SISAM SERVIZI sono, pertanto, società pubbliche che perseguono finalità ammesse dall’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;
- x. sia la *holding* SISAM sia le controllate SICAM e SISAM SERVIZI sono, poi, società *in house*, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 175/2016, del d.lgs. n. 201/2022 e del d.lgs. n. 36/2023 e il controllo analogo da parte degli enti soci è esercitato attraverso il Comitato Unico per il controllo analogo previsto dai rispettivi Statuti;
- xi. in data 30 giugno 2026 la concessione del servizio idrico integrato di SICAM è destinata a scadenza ma, anteriormente a tale data, si ipotizza il possibile completamento del processo di aggregazione tra le gestioni idriche della Provincia di Mantova prevista dal Piano d'Ambito vigente e in particolare dal par. G.4.2, in cui, dando atto del Protocollo d’Intesa (approvato dalla Provincia di Mantova con Delibera n. 102 del 15/11/2015, dall’Ufficio d’Ambito con Delibera n. 20 del 29/09/2015 e con parere della Conferenza dei Comuni con Delibera n. 4 del 24/9/2015), si prevede un percorso di aggregazione tra i gestori esistenti del servizio idrico integrato della Provincia di Mantova finalizzato al conseguimento della Gestione Unica a livello di Ambito;
- xii. peraltro, anche laddove non si desse corso alla ipotizzata aggregazione, le ragioni industriali e gestionali che avevano determinato la decisione di organizzare separatamente le attività strumentali di SISAM SERVIZI e quelle di gestione di un servizio pubblico a rete da parte di SICAM, sotto il controllo della *holding* SISAM sono in ogni caso destinate a mutarsi con la prossima fine della concessione di SICAM;
- xiii. nel nuovo contesto appare conforme ai principi desumibili dal d.lgs. n. 175/2016 nonché ai principi di efficacia ed efficienza gestionale e finanziaria concentrare tramite una fusione societaria le tre realtà aziendali in unica entità, evitando moltiplicazione di organi e l’allungamento della catena di controllo (ora indiretto verso SISAM SERVIZI e

- SICAM) da parte degli enti locali soci, conseguendo così risparmi di spesa e una razionalizzazione delle partecipazioni (dirette ed indirette) societarie;
- xiv. a tal fine, a norma degli articoli 2501 ter c.c. e 2505 c.c. gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, nel rispetto della regolamentazione dell'intero gruppo societario, hanno redatto ed approvato il presente progetto di fusione delle società SISAM SERVIZI e SISAM nella Società SICAM SRL per incorporazione ai sensi degli stessi articoli 2501 ter c.c. e 2505 c.c.;
- xv. l'operazione unitaria di fusione tra le suddette società prevede una fusione per incorporazione delle società SISAM SERVIZI e SISAM in SICAM che comporta da parte della società SICAM l'incorporazione diretta della società SISAM SERVIZI e l'incorporazione inversa della società SISAM.

Ritenuto che:

- i. ai fini della definizione del perimetro societario il d.lgs. n.175/2016, coerentemente con la disciplina civilistica, l'art.2, comma 1, lett. g), qualifica come partecipazione indiretta *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;”*, mentre l'art.2, comma 1, lett. m), definisce società in controllo pubblico *“le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b), ovvero, art.1, c.1, lett. b), “la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;”*;
- ii. il modello della governance esercitato attraverso la Holding viene qualificato dalla Corte dei Conti come un'attività “istituzionale” vera e propria, la cui esternalizzazione mediante affidamento ad un soggetto terzo, quale appunto la società Holding, è oggetto di particolare attenzione sotto il profilo del mantenimento in capo ai singoli enti di svolgere pienamente e costantemente la funzione loro propria di vigilanza sulle partecipazioni c.d. “operative”;
- iii. per le ragioni indicate in Premessa, tuttavia, l'allungamento della catena di controllo e vigilanza non trova più giustificazione nella complessità della costellazione delle partecipazioni, circostanza che diverrà assente in considerazione del previsto ridotto perimetro di attività in ragione della aggregazione o comunque della cessazione della gestione da parte della attuale SICAM;
- iv. le ragioni innanzi esposte suggeriscono la necessità di procedere ad una razionalizzazione dell'attuale assetto societario nell'ottica di conseguire ottimali livelli di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei servizi e nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, con riduzione dei costi, attraverso le operazioni previste dall'art.20, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n.175/2016 consistenti nella “fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- v. la razionalizzazione indicata in Premessa trova altresì fondamento nel precetto desumibile dall'art.20, comma 2, lett. f) circa la “necessità di contenimento dei costi di funzionamento;”, precipitato logico del principio di economicità ex art.97 Cost.;
- vi. nel caso di specie, il riassetto determinerà risparmi di spesa, come emerge dall'allegato Progetto di fusione.

Visto:

- l'allegato progetto di fusione per incorporazione di SISAM SERVIZI in SICAM e di fusione inversa della controllante SISAM nella controllata SICAM ex art.2501 e ss. del codice civile;
- il progetto di fusione ex art. 2501 ter del codice civile è redatto in forma semplificata ai sensi dell'art. 2505 c.c.;
- che l'allegato atto costitutivo e statuto della società incorporante SICAM, contiene le modifiche necessarie ad adeguare il contratto sociale a seguito del nuovo assetto conseguente all'operazione di fusione;

Considerato che:

- l'operazione sopra descritta di fusione per incorporazione di SISAM SERVIZI in SICAM e contestuale fusione inversa di SISAM in SICAM non determina la acquisizione di nuove partecipazioni da parte degli enti locali soci;
- la incorporante SICAM non è società strumentale, con conseguente inapplicabilità ad essa del divieto contenuto all'art. 4, comma 5, del d.lgs. n.175/2016 per il quale: *“Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.”*;
- l'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n.175/2016 come novellato dalla legge n. 118/2022, prevedono che *“L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta ((...)) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990 n.287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.”*;
- la Sezione Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei conti con il parere LOMBARDIA/227/2023/PASP e la delibera 19/SSRRCO/QMIG/2022 ha motivatamente escluso che le fusioni tra società partecipate dagli enti locali rientrino nel campo di applicazione dell'art. 5, co. 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, conseguentemente dichiarando il non luogo a provvedere sulla istanza;
- la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha ritenuto che anche per la fusione inversa trova applicazione il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite per le quali *“appare da escludere .... sia per gli enti soci dell'incorporante che per quelli dell'incorporata, dal campo di applicazione della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, in quanto tale vicenda non risulta equiparabile né alla costituzione di una società né all'acquisto di una nuova partecipazione in società già esistente.”* (cfr. ancora una volta del. n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 cit., pag. 23).

Ritenuto che:

- per le medesime ragioni che escludono la necessità del parere della Corte dei conti sia da escludersi la necessità dell'invio della presente deliberazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, posto che la vicenda non risulta equiparabile né alla costituzione di una società né all'acquisto di una nuova partecipazione in società già esistente né sussiste alcuna incidenza sul mercato di una operazione che non determina l'affidamento di alcun ulteriore servizio alle predette società;
- la operazione di riorganizzazione mediante fusione rientri tra le modifiche sostanziali che onerano la incorporante SICAM, quale gestore del servizio idrico integrato, alla comunicazione e alla richiesta di autorizzazione da parte del concedente Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova;
- che al fine di consentire l'operazione nei tempi ipotizzati sia opportuno rinunciare ai termini di cui all'art. 2501-ter, ultimo comma, c.c.;

Visto che la competenza a deliberare su detta materia si incardina in capo al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 267/2000 e dell'art.7, comma 1, lett. c) del d.lgs. n.175/2016.

Acquisito il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), n.3 del d.lgs. n. 267/2000 (allegato D);

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Sindaco invita alla discussione e, dopo breve intervento dei Consiglieri sigg.ri Piva Luca e Sciena Mauro, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Sentita la relazione del Sindaco che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Uditi gli interventi dei Consiglieri sopra citati.

Richiamati:

- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n°33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n°118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge n°42/2009 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027".

Richiamate, altresì:

- la delibera di C.C. n. 39 del 28/11/2024, con cui è stata approvata la Nota aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la delibera di C.C. n° 40 del 28/11/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

- la delibera G.C. n. 76 del 28/11/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027 ed assegnate in via definitiva ai Responsabili dei Servizi le risorse finanziarie per la gestione dell'attività; con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- la deliberazione della G.C. n° 14 del 27/03/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione-PIAO 2025/2027 redatto in forma semplificata (per gli Enti con meno di 50 dipendenti);

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL. e s.m.i.;

Preso atto che al momento della votazione sono presenti n. 7 consiglieri e il Sindaco.

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco:

VOTI A FAVORE N. 6

ASTENUTI N. 2 (Brignani e Arienti)

CONTRARI Nessuno

## **D E L I B E R A**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di autorizzare l'amministratore unico della incorporanda società SICAM SRL e gli amministratori delle altre società SISAM SERVIZI SRL e SISAM SPA a procedere agli adempimenti ex art. 2501 ter e ss., senza necessità di acquisizione dei pareri prescritti dall'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, nel rispetto degli obblighi prescritti dall'art. 24.2 della Convenzione di gestione.
3. Di rinunciare (i) alla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c., (ii) al corredo documentale ed ai termini di cui all'art. 2501-septies c.c. nonché, per quanto occorrer possa, in assenza di rapporti di concambio, (iii) alla relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies e (iv) alla relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c.;
4. Di rinunciare ai termini di cui all'art. 2501-ter c.c.;
5. Di autorizzare il rilascio della dichiarazione di cui all'allegato sub "A";
6. Di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società SISAM SERVIZI SRL nella società SICAM SRL e la contestuale fusione inversa tra la società SISAM SPA, incorporata, e la SICAM SRL, incorporante così come risultante dal progetto allegato sub "B" per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto,
7. Di approvare lo statuto della SICAM S.R.L. allegato sub "C" per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. Di dare atto che a seguito della fusione per incorporazione fusione inversa, l'assetto delle partecipazioni nella SICAM SRL sarà quello risultante al paragrafo X del progetto di fusione allegato;
9. Di autorizzare i rappresentanti dell'ente, in seno all'assemblea della società SISAM, ad approvare il progetto di fusione ai sensi dell'art. 2502 c.c., fermo restando la modifica dello statuto della SICAM incorporante come approvato al punto 6 del presente dispositivo;
10. Di autorizzare i rappresentanti dell'ente, in seno all'assemblea della società SICAM, post fusione, ad approvare l'aumento del capitale sociale gratuito da Euro 100.000,00 ad Euro 2.038.620,00.
11. Di autorizzare il Sindaco, o in caso di suo impedimento il Vicesindaco, in qualità di socio, a sottoscrivere l'atto di fusione dei cui al progetto come approvato al punto 5, presso il notaio individuato
12. Di dare atto che è stato acquisito il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), n.3 del d.lgs. n. 267/2000 con verbale n. 10 del 01/09/2025 di cui all'allegato sub "D";

Successivamente,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Sindaco, con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 8

VOTI A FAVORE N. 8

ASTENUTI Nessuno

CONTRARI Nessuno

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 al fine di comunicare prontamente l'approvazione del progetto in parola.



<b>PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000</b>
---

**OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OPERAZIONE STRAORDINARIA DI RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL  
GRUPPO SISAM S.P.A.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 08-09-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to dott.ssa Cristina Giudici

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Data 08-09-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to dott.ssa Cristina Giudici

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO - PRESIDENTE**

F.to Dott. Luca Bonsignore

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. Giuseppe Ciulla

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

N 406 Reg. pubblicazioni

Si certifica che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 19-09-2025 all'Albo Pretorio informatico di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

F.to Santina Ponzoni

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 19-09-2025 senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del comma 3° dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data 30-09-2025

Lì,

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

F.to Santina Ponzoni

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 19-09-2025

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

F.to Santina Ponzoni